

INDENNITA' E SPESE DEL SERVIZIO MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE PER LE DOMANDE DEPOSITATE DAL 15 NOVEMBRE 2023

Indennità e spese vive (art. 28 co. 3, 4 e 5 D.M. 150/2023)

Al momento del deposito della domanda e della adesione, le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento (Tabella A) e le spese di mediazione per il primo incontro (Tabella B).

Le spese vive (art. 28, co. 3, D.M. 150/2023) sono costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti e per il rilascio delle copie dei documenti.

Il rimborso delle spese vive documentate è fissato in:

- € 9,00 per ogni comunicazione a mezzo servizio postale in Italia con raccomandata AR;
- € 0,10 per ogni pagina fotocopiata, se la parte non deposita le copie necessarie per l'invio postale;
- € 8,00 per richiesta di copia atti più € 0,10 ogni pagina fotocopiata.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Tutti gli importi sono soggetti all'IVA al 22%.

Spese di avvio per mediazioni volontarie (art.28 co. 4 – D.M. 150/2023). Tali spese dovranno essere ridotte di 1/5 quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art.5 co 1 del D. Lgs. N. 28/2010 c.s.m. e quando è demandata dal giudice (art.28, co 8, D.M. 150/2023)

Tabella A

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 (+IVA)
Tra € 1.000,00 e € 50.000,00	€ 75,00 (+IVA)
Oltre € 50.000,1 e indeterminato	€ 110,00 (+IVA)

Spese di mediazione volontaria (art.28 co. 5 – D.M. 150/2023). Tali spese dovranno essere ridotte di 1/5 quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art.5 co 1 del D. Lgs. N. 28/2010 c.s.m. e quando è demandata dal giudice (art.28, co 8, D.M. 150/2023)

Tabella B

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso	€ 60,00 (+IVA)
Tra € 1.000,00 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio	€ 120,00 (+IVA)
Oltre € 50.000,1 e per le liti di valore indeterminabile alto	€ 170,00 (+IVA)

Nel caso in cui il primo incontro si concluda senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi di cui sopra (spese di avvio e spese di mediazione, che dovranno essere ridotti di 1/5 nel caso delle materie obbligatorie ai sensi dell'art.5 co 1 del D.lgs. 28/2010 e s.m.i., ovvero: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura).

Ulteriori spese di mediazione (rif. Art. 30 e Tabella allegata al D.M. 150/2023)

In caso di *accordo di mediazione al primo incontro*, oltre a quanto versato in fase di domanda e di adesione, sono dovute le ulteriori spese di mediazione, calcolate secondo le tabelle sottostanti, detratti gli importi di cui alla Tabella B - Spese di mediazione, con una maggiorazione del 10% sulle spese previste nelle sottostanti Tabelle C e D – 2^a colonna.

In caso di *accordo di mediazione con incontri successivi al primo*, oltre a quanto versato in fase di domanda e di adesione, sono dovute le ulteriori spese di mediazione, calcolate secondo le tabelle sottostanti, detratti gli importi previsti nella Tabella B – Spese di mediazione, con una maggiorazione del 25% sulle spese previste nelle sottostanti Tabelle C e D – 2^a colonna.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo le tabelle sottostanti, detratti gli importi previsti nella Tabella B - Spese di mediazione (art. 28 co 5, D.M. 150/2013).

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione previste in caso di conciliazione (accordo) o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo (art. 34, D.M. 150/2023).

Tabella C

Ulteriori spese di mediazione per mediazioni volontarie/derivanti da clausola, calcolate determinando i valori medi in base all'Allegato al D.M. 150/2023

Colonna 1 Valore controversia	Colonna 2 Spese totali	Colonna 3 Spese di mediazione primo incontro senza IVA di cui alla Tabella B	Differenza tra importo colonna 2 e 3 Integrazione spese dopo il primo incontro (per parte/ centro unico)	Differenza 2-3 IVA compresa Da versare
sino a € 1.000	€ 120,00(*)	€ 60,00	€ 60,00	€ 73,20
da € 1.000,01 sino a € 5.000,00	€ 225,00(*)	€ 120,00	€ 105,00	€ 128,00
5.001 a € 10.000	€ 365,00(*)	€ 120,00	€ 245,00	€ 298,90
da 10.001 a 25.000	€ 580,00(*)	€ 120,00	€ 460,00	€ 561,20
da 25.001 a 50.000	€ 960,00(*)	€ 120,00	€ 840,00	€ 1.024,80
da 50.001 a 150.000	€ 1.350,00(*)	€ 170,00	€ 1.180,00	€ 1.439,00
da 150.001 a 250.000	€ 2.000,00(*)	€ 170,00	€ 1.830,00	€ 2.232,60
da 250.001 a 500.000	€ 3.200,00(*)	€ 170,00	€ 3.030,00	€ 3.696,60
da 500.001 a 1.500.000	€ 4.250,00(*)	€ 170,00	€ 4.080,00	€ 4.977,60
da 1.500.001 a 2.500.000	€ 5.550,00(*)	€ 170,00	€ 5.380,00	€ 6.563,60
da 2.500.001 a 5.000.000	€ 8.250,00(*)	€ 170,00	€ 8.080,00	€ 9.857,60

(*) Valori definiti nel rispetto dei valori minimi/massimi previsti dalla Tabella allegata al D.M. 150/2023

Tabella D

Ulteriori spese di mediazione per mediazioni obbligatorie e demandate, riduzione di 1/5 rispetto alle mediazioni volontarie/derivanti da clausola in base all'Allegato al D.M. 150/2023

Colonna 1 Valore controversia	Colonna 2 Spese totali	Colonna 3 Spese di mediazione primo incontro senza IVA di cui alla Tabella B	Differenza tra importo colonna 2 e 3 Integrazione spese dopo il primo incontro (per parte/ centro unico)	Differenza 2-3 IVA compresa da versare
sino a € 1.000	€ 96,00(*)	€ 48,00	€ 48,00	€ 58,56
da € 1.000,01 sino a € 5.000,00	€ 180,00(*)	€ 96,00	€ 84,00	€ 102,48
da 5.001 a € 10.000	€ 292,00(*)	€ 96,00	€ 196,00	€ 239,12
da 10.001 a 25.000	€ 464,00(*)	€ 96,00	€ 368,00	€ 448,96
da 25.001 a 50.000	€ 768,00(*)	€ 96,00	€ 672,00	€ 819,84
da 50.001 a 150.000	€ 1.200,00(*)	€ 136,00	€ 1.064,00	€ 1.298,08

da 150.001 a 250.000	€ 1.600,00(*)	€ 136,00	€ 1.464,00	€ 1.786,08
da 250.001 a 500.000	€ 2.560,00(*)	€ 136,00	€ 2.424,00	€ 2.957,28
da 500.001 a 1.500.000	€ 3.900,00(*)	€ 136,00	€ 3.764,00	€ 4.592,08
da 1.500.001 a 2.500.000	€ 4.600,00(*)	€ 136,00	€ 4.464,00	€ 5.446,08
da 2.500.001 a 5.000000	€ 6.600,00(*)	€ 136,00	€ 6.464,00	€ 7.886,08

(*) Valori definiti nel rispetto dei valori minimi/massimi previsti dalla Tabella allegata al D.M. 150/2023

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, si applica un coefficiente medio dello 0,25% sul valore che sarà ridotto allo 0,20% nel caso di mediazioni obbligatorie.

Quando il valore della controversia è indeterminabile, si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Ammissione al gratuito patrocinio

Gli aventi diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato possono accedere alla mediazione (**solo per le materie obbligatorie di cui all'articolo 5, comma 1 e 5-quater, comma 2**) del decreto legislativo n. 28/2010 riformato) senza alcun obbligo di versamento dell'indennità dovuta all'organismo di mediazione.